Divisione Risorse
Direzione Centrale
Logistica e Approvvigionamenti

Settore Approvvigionamenti
Ufficio Approvvigionamenti MePA,
in convenzione e in house

Spett. le
Leica Geosystems S.p.A.
Via Codognino, 10
26854 Cornegliano Laudense (LO)
Trasmessa via pec all'indirizzo:
---(omissis)---
e via mail a:
---(omissis)---

Prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0229774.08-09-2021-U

Oggetto: Contratto per la prestazione in abbonamento annuale di n. 2 utenze "SmartNet NRTK FULL GNSS Unlimited" resi da Leica Geosystems S.p.A. - CIG: ZEA32F6A0A

Premesso che:

- la Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare ha manifestato l'esigenza di rinnovare le n. 2 utenze in abbonamento annuale del servizio "SmartNet NRTK FULL GNSS Unlimited", reso da Leica Geosystems S.p.A.;
- la prestazione del servizio sopra richiamato è necessaria per l'espletamento delle attività istituzionali dell'Ufficio richiedente, con particolare riferimento alla formazione/assistenza degli Uffici Provinciali;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 130 dell'art. 1, ha modificato l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già modificato dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 comma 502, prevedendo che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 si possa procedere senza fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- il comunicato dell'Anac del 30 ottobre 2018, recante "indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro", prevede che in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per gli acquisti infra 1.000 euro oggi infra 5.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;
- per la prestazione del servizio è stato richiesto alla società Leica Geosystems S.p.A. di formulare un preventivo da far pervenire all'Agenzia;
- il corrispettivo indicato dalla Società per il rinnovo annuale degli abbonamenti di interesse è quantificato in € 698,00 oltre IVA;

- detto corrispettivo è ritenuto congruo;
- le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.L. 50/2016, sono svolte dall'ing. Andrea Barcellona dell'Ufficio Sistemi e Infrastrutture di Comunicazione della Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione;
- le funzioni di Direttore dell'Esecuzione vengono attribuite alla dott.ssa Mara Mancini dell'Ufficio Sistemi e Infrastrutture di Comunicazione del Settore Infrastrutture e Sicurezza della Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione;
- con atto prot. n. 7717 del 4 agosto 2021, è stata conferita alla Dott.ssa Maria Grazia Funaro la delega di firma in relazione all'avvio delle procedure d'appalto per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi sino alla soglia comunitaria per gli appalti di forniture e servizi sino alla soglia comunitaria e sino all'importo di € 250.000,00 comprensivo di IVA per appalti di lavoro, ivi compresa la sottoscrizione della documentazione di gara e dei relativi contratti;
- si dà atto che, come previsto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 dell'Agenzia delle Entrate, adottato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 83947 del 30 marzo 2021, il nominato Responsabile del Procedimento in fase di affidamento delle funzioni ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitto di interessi potenziale (prot. n. 8199/2021 del 02/09/2021); lo stesso, in caso di circostanze sopravvenute che generino una qualsiasi situazione di conflitto di interessi, si impegna ad aggiornare immediatamente tale dichiarazione,
-

Ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le Parti convengono che le premesse, gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto, di cui le parti dichiarano di avere piena e totale conoscenza, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e vengono riconosciuti da entrambe le Parti come aventi valore essenziale ai fini della sua validità.

Art. 2- Oggetto

Il presente contratto ha ad oggetto la prestazione in abbonamento annuale di n. 2 utenze "SmartNet NRTK FULL GNSS Unlimited" resi da Leica Geosystems S.p.A.
Gli abbonamenti sono identificati dai numeri:
- Abbonamento 43086145, licenza 00151-84474-00430-86145-A3719
- Abbonamento 43086145, licenza 00151-84473-00430-86145-77657

Art. 3- Tempi e modalità di esecuzione

Il presente contratto ha una durata annuale a decorrere dall'attivazione degli abbonamenti.

Art. 4- Corrispettivo

Per la fornitura oggetto del presente contratto, l'Agenzia riconoscerà il corrispettivo per complessivo pari a € 698,00 oltre IVA.

Art. 5- Fatturazione e modalità di pagamento

Saranno applicate, anche ai fini del pagamento del corrispettivo, le norme sull'esecuzione del contratto previste dal D. Lgs. 50/2016.
La fatturazione è anticipata e verrà emessa all'esito dell'attivazione delle due utenze.
Il corrispettivo di cui al presente contratto verrà liquidato dall'Agenzia previa presentazione di apposita fattura che dovrà essere intestata a Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 – 00147 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviate all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti – Settore Approvvigionamenti - Ufficio Liquidazioni – Via Giorgione, 159 - 00147- Roma, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario IPA: 42TVPB**.**
Oltre al suddetto codice IPA, si dovranno riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:
- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell'Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica):
dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell'Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell'Agenzia;
- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica):
dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l'avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell'Agenzia;
- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione).
I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata mezzo posta elettronica dall'Ufficio Liquidazioni al seguente indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dalla Società:
Dal 1 luglio 2017 all'Agenzia delle Entrate è applicabile lo **Split Payment** ai sensi di quanto previsto dall'Art. 1 del D.L.n. 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1° luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato Fattura PA dovrà essere valorizzato con il carattere "S".
La Società prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.
Il pagamento del corrispettivo avverrà a **trenta giorni**, decorrenti dalla data di presentazione di regolare fattura, mediante bonifico bancario emesso sul numero di

conto dedicato indicato nel presente contratto. Il pagamento effettuato sul citato numero di conto corrente avrà effetto liberatorio per l'Agenzia.
Ogni eventuale variazione delle modalità di pagamento sopra indicate dovrà essere comunicata all'Agenzia entro sette giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, l'eventuale pagamento da questa effettuato avrà pieno effetto liberatorio per la stessa.
In caso di ritardo nell'effettuazione del pagamento contrattuale, le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale. In ogni caso non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nel pagamento non sia imputabile all'Agenzia.
Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Art. 6- Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Ai sensi del comma 7 dell'art 3 della legge citata gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

Istituto di credito
---*(omissis)*---
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sui predetti conti sono i seguenti:
---*(omissis)*---

La Società si impegna a comunicare all'Agenzia, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010.
La Società si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.
Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010 e s. m. i.

Art. 7- Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il presente contratto nonché i crediti da esso derivanti.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il presente contratto si risolverà di diritto.

Art. 8- Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 106, co. 13, del D.Lgs. n. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla Legge 21.2.1991 n. 52, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società. Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato all'art. 6 mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.
Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 9- Disposizioni antimafia

La Società prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi

compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.
In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.Lgs. n. 159/2011 non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
La Società si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
-eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85, D.Lgs. n. 159/2011 anche successivamente alla stipula del contratto;
-ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
-ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 10- Trattamento dei dati, consenso al trattamento e nomina Responsabile

Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, (di seguito Regolamento). I dati personali, necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del contratto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile. L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet www.agenziaentrate.it in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge. Le Parti si impegnano nel contratto a trattare i dati personali secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria. Con la sottoscrizione del contratto e per la durata del medesimo verrà

nominato il Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Il Responsabile potrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto. In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da tutto quanto altro previsto con lo specifico atto giuridico sottoscritto ai sensi del citato articolo 28 del Regolamento.

Art. 11 – Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Maria Grazia Funaro
"firmato digitalmente"

Ricevuta per accettazione
LA SOCIETA'
"Firmato digitalmente"